

CONTROLLO

Il Cndcec illustra la nuova Direttiva europea sulla revisione legale

di **Fabio Landuzzi**

Il **Cndcec** con due documenti – una [Nota informativa](#) ed una [Tabella di confronto](#) – ha illustrato le principali novità in materia di **revisione legale dei conti** che sono destinate ad entrare in vigore in forza dell'adozione futura della **nuova Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014** e del Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014. La nuova Direttiva, che modifica la precedente 2006/43/CE, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 giugno 2016; il Regolamento non avrebbe invece alcuna necessità di recepimento. Tuttavia, come evidenzia il Cndcec, sono tante le correlazioni esistenti fra i due provvedimenti, che **l'applicazione delle disposizioni** contenute in entrambi viene integralmente **posticipata di due anni e quindi al 17 giugno 2016**.

Le novità, succintamente illustrate dal Cndcec nei citati documenti, sono molte ed interessano la **generalità delle revisioni contabili**, e più nello specifico anche la **revisione degli enti di interesse pubblico**. Vediamo quelle che possono a prima vista avere un maggiore interesse generale.

La **nuova definizione allargata di revisione** legale dei conti contenuta nella nuova Direttiva consentirà, come osserva il Cndcec, agli Stati membri di estendere anche alle **“piccole imprese”** l'**obbligo di revisione** contabile, che sarebbe altrimenti escluso alla luce del novellato contenuto della Direttiva contabile n. 2013/34/UE.

Ulteriore novità contenuta nella Direttiva è l'**elevazione del concetto di “scetticismo professionale” al rango di principio generale** che deve essere applicato nello svolgimento della revisione legale dei conti; si tratta, come noto, dell'atteggiamento che deve caratterizzare il lavoro del revisore e che si concretizza in un **“approccio dubitativo**, attento alle condizioni che possano indicare **possibili errori** dovuti a **comportamenti o eventi non intenzionali** o a **frodi** e una **valutazione critica** degli elementi probativi”.

Anche sul tema dell'**indipendenza del revisore** la nuova Direttiva interviene con **un maggiore livello di dettaglio**, estendendone l'applicazione anche a qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione. Maggiori vincoli vengono posti inoltre all'ipotesi dell'assunzione da parte dell'**ex revisore** di alcuni specifici **incarichi nella organizzazione della società revisionata**.

Quanto ai **principi di revisione**, se ne conferma il sistema di adozione da parte della

Commissione europea; peraltro, la Direttiva consente da una parte agli Stati membri di imporre procedimenti ed obblighi di revisione aggiuntivi, ma non di stralciare parti dei **principi di revisione internazionale** (gli *International Standards on Auditing – ISA*). Tuttavia, quando gli Stati membri dovessero prevedere l'obbligo di revisione anche per le **imprese di piccole dimensioni**, è consentito stabilire che l'applicazione di detti principi di revisione avvenga **in modo proporzionato alle dimensioni ed alla complessità** della società sottoposta alla revisione.

Infine, per quanto concerne la **relazione di revisione**, gli elementi di novità sono rappresentati dalla richiesta di una **dichiarazione in caso di incertezze** significative relative a fattispecie che possono sollevare dubbi significativi **sulla continuità aziendale** della società revisionata, e la **disciplina dell'ipotesi della revisione congiunta**, ovvero effettuata da più di un revisore.